



TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE

IL GIUDICE DELEGATO

letto il ricorso per ammissione dalla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/2012 presentato dai coniugi

in data 14 aprile 2022;

visti il provvedimento di delega emesso dal Presidente di questa Sezione in data 15 aprile 2022;

osservato che al presente procedimento sono applicabili le modifiche alla disciplina del sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 apportate, in sede di conversione del D.L. 137/2020, dalla L. 176/2020 (entrata in vigore il 25 dicembre 2020);

lette la relazione particolareggiata del professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, recante le indicazioni e i giudizi previsti all'art. 14-ter, comma 3, L. 3/2012 nonché l'attestazione in ordine alla ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di liquidazione formulata dai debitori (richiesta dal combinato disposto dell'art. 9, secondo comma, e dell'art. 15, sesto comma, L. cit.);

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che i ricorrenti hanno la residenza a Palermo;

ritenuto che la proposizione di un ricorso congiunto trova giustificazione nell'essere i coniugi cointestatari di alcuni immobili oggetto della domanda di liquidazione nonché coobbligati per diverse posizioni debitorie;

ritenuto che i ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento e, segnatamente, in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con



conseguente rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

considerato che non risultano ricorrere le condizioni di inammissibilità poste dall'art. 7, secondo comma, lett. a) e b), L. cit.;

verificato che la domanda è effettivamente corredata dalla documentazione di cui agli artt. 9, secondo comma, e 14-ter, terzo comma, L. cit.;

ritenuto che non risulta che alcuno dei ricorrenti svolga attualmente alcuna forma di attività di impresa;

rilevato che i debitori hanno prodotto i documenti idonei a consentire di ricostruire compiutamente le rispettive situazioni economiche e patrimoniali (art. 14-ter, quinto comma, L. cit.);

ritenuto che non emergono elementi atti a far ritenere che i ricorrenti abbiano compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14-quinquies, primo comma, L. cit.);

rilevato che liquidazione ha oggetto tutti i beni dei debitori e che, ai sensi dell'art. 14-sexies L. cit., la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

considerata, peraltro, l'esigenza di tenere distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun debitore, per cui l'attivo ricavato dalla liquidazione di ogni autonomo patrimonio dovrà essere riservato per il riparto - sempre nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni - a favore dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente, salvo il pagamento di quei debiti avvinti dal vincolo della solidarietà;

visto l'elenco delle spese necessarie per le esigenze del nucleo familiare prodotto dai debitori (e avallato dal gestore della crisi) e preso atto dell'ammontare dei redditi percepiti (risultante dalla documentazione allegata);

ritenuto, sulla scorta di tali dati, che il limite di cui all'art. 14-ter, sesto comma, lett. b), L. cit. può essere individuato nella somma di € 844,00 al mese;

considerato che i debitori non hanno formulato richiesta di poter utilizzare i beni oggetto di liquidazione;

ritenuta l'opportunità che il ruolo di liquidatore venga ricoperto da un professionista diverso da quello già nominato con funzioni di OCC, stante la diversità dei compiti;

ritenuto che compete al liquidatore di verificare l'elenco dei creditori, formare l'inventario dei beni da liquidare, predisporre il progetto di stato passivo relativo a ciascun debitore ed elaborare il programma di liquidazione, nonché valutare il subentro nelle procedure esecutive pendenti;

visto l'art. 14 *quinquies* L. 3/2012;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio dei coniugi

nomina liquidatore con studio a Palermo in piazza

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura non sarà divenuto definitivo, non possano - sotto pena di nullità - essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di

prelazione sui patrimoni oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda;

ordina la trascrizione del presente decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;

determina in complessivi € 844,00 mensili il limite di cui all'art. 14-ter, sesto comma, lett b), L. 3/2012 ed esclude conseguentemente tale importo dalla massa compresa nella liquidazione;

ordina il rilascio in favore del liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi al giudice delegato sull'attività svolta;

dispone che il ricorso e il presente decreto vengano pubblicati, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo;

dispone che il liquidatore proceda, con riferimento alla posizione di ciascun ricorrente, all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori, come prescritto dall'art. 14 *sexies* L. 3/2012, nonché a porre in essere le attività di cui agli artt. 14 *octies* e ss. della legge medesima;

onera il liquidatore di rendere la dichiarazione di cui all'art. 35.1 D.Lgs. 159/2011, secondo le indicazioni operative fornite dal Presidente di questa Sezione in data 19 giugno 2018.

Si comunichi ai ricorrenti, al gestore della crisi e al liquidatore nominato a cura della Cancelleria.

Palermo, 19 aprile 2022

IL GIUDICE DELEGATO

Giuseppe Rini

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Giuseppe Rini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.